

Perugia, 8 aprile 2022

Alla c.a. del
Presidente della II Commissione
consiliare permanente

Valerio Mancini

APPROVATO

Oggetto: Emendamento sostitutivo dell'Atto n. 1321 (Disposizioni in ordine all'articolo 9 della l.r. del 17 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'art. 70 della l.r. del 22 ottobre 2018, n. 8).

L'Atto n. 1321 è sostituito dal seguente:

“Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997.

Art. 1 (Disposizioni in favore degli enti attuatori per il completamento della ricostruzione di opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 1997)

1. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.

2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

Relazione

Con l'emendamento proposto si apportano modifiche meramente formali al testo dell'Atto n. 1321. Si rende chiaro il titolo della proposta di legge regionale al fine di dare immediata contezza del suo contenuto. Si inserisce l'art. 1 e la relativa rubrica che non erano stati indicati. Si formula il comma 1 nel rispetto delle regole di tecnica legislativa che non richiedono di richiamare le ulteriori leggi di modifica. Si aggiunge infine una norma sull'entrata in vigore al fine di accorciare i tempi della vacatio legis e rendere la legge immediatamente applicabile.

Quanto agli aspetti tecnico finanziari rispetto all'art. 1 si richiama l'attestazione di neutralità come espressa nella relazione all'Atto n. 1321, non essendo modificata la sostanza del contenuto della norma come già proposta, mentre con riferimento all'art. 2 l'emendamento proposto ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Firma

PASTORELLI STEFANO